

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6465 del 11/11/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Di Mezzo n. 84, richiesta dalla ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA per l'attività di costruzioni ponti e gallerie, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Rif. SUAP n. 141/2025 Prat. Sinadoc n. 14067/25
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6730 del 11/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Mirandola (MO), Via Di Mezzo n. 84, richiesta dalla ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA per l'attività di costruzioni ponti e gallerie, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Rif. SUAP n. 141/2025

Prat. Sinadoc n. 14067/25

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Mirandola in data 13/03/25 (Prat. SUAP 141/2025/SUAP - Prot. Generale 10572) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 51500 del 18/03/25 dalla ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA (P.IVA 01810030369), con sede legale in Via Minelli n. 14, Mirandola (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di costruzioni ponti e gallerie svolta presso lo stabilimento ubicato in Via Di Mezzo n. 84, Comune di Mirandola (MO), sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di

reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;

- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Regolamento del Gestore AIMAG SpA per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena, approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n.6 del 24/05/2010.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 72921 del 16/04/25, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 103742 del 10/06/25, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 114090 del 24/06/25, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae Presidio Territoriale di Carpi, Comune di Mirandola e Gestore del S.I.I. AIMAG SPA;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, condizionato, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Mirandola AIMAG SPA, protocollo n. 3302 del 21/07/25 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130960 del 21/07/25;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Mirandola, protocollo n. 181807 del 14/10/25;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito

l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA (P.IVA 01810030369) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Mirandola (MO), Via Di Mezzo n. 84, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
TUTELA DELLE ACQUE	A6 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune di Mirandola
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Mirandola

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato A6 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Mirandola (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha

durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;

- 6 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 14067/25

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA, presso lo stabilimento sito in Via Di Mezzo n. 84 a Mirandola (MO), svolge l'attività di costruzioni ponti e gallerie.

Presso il Piazzale Nord, interessato dal transito di mezzi in entrata in magazzino, vi è l'area lavaggio mezzi, senza uso di tensioattivi (119 mq) e zona rifornimento carburante (42 mq).

Queste aree verranno drenate e collettate ad un sistema di trattamento in continuo (disoleatore) in grado di recepire fino a 8 l/s.

Lo scarico, previo passaggio in pozzetto di campionamento, avviene in pubblica fognatura (punto di scarico denominato B1) - collettore esistente acque bianche di Via Minelli.

Le acque reflue provenienti dall'attività di costruzioni ponti e gallerie (area lavaggio mezzi) confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali", ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere, favorevole condizionato, acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130960 del 21/07/25, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Presso il sito della ditta COSTRUZIONI EDILI DI BARALDINI QUIRINO SPA, ubicato in via Di Mezzo n. 84 nel Comune di Mirandola, si svolge l'attività di magazzino, manutenzione e lavaggio mezzi. Oltre alle acque reflue di tipo domestico e meteoriche sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura separata di Via Minelli:

- 1) acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi (con esclusione del motore e delle parti meccaniche);*
- 2) acque reflue di dilavamento derivanti dal distributore carburanti.*

Gli scarichi al punto 1) e 2) sono dotati di un sistema di trattamento in continuo costituito da un disoleatore e da un sedimentatore. In uscita dall'impianto di trattamento è presente un pozzetto di ispezione e prelievo campioni con coordinate X=662357 Y=970633 (UTM) in cui vengono convogliati entrambi gli scarichi che devono recapitare nella fognatura delle acque nere su Via Minelli.

La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a: D.Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR

286/05; DGR 1860/06.

Il volume annuo di refluo scaricato in pubblica fognatura è pari indicativamente a metri cubi 350. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII.

*Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, il gestore del Servizio idrico Integrato esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** [con prescrizioni].*

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Di Mezzo n. 84, Comune di Mirandola (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura** (scarico B1), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "5_idr.03_planimetria-reti-fognarie-esterne_riquadroc" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico di acque reflue industriali di cui al punto 1) della sezione ISTRUTTORIA E PARERI (*acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi (con esclusione del motore e delle parti meccaniche)*), deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla **tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06** - colonna scarichi in pubblica fognatura ad eccezione per il parametro in deroga sottoelencato:

PARAMETRO	VALORE LIMITE (mg/l)
TENSIOATTIVI TOTALI	20

2. Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
3. I limiti di cui al punto 1. devono essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione ISTRUTTORIA E PARERI.
4. La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento che, come definito all'art. 69 punto 8 del Regolamento del Gestore del SII, per la tipologia di acque reflue descritta nella sezione ISTRUTTORIA E PARERI, deve essere costituito da un sistema di sedimentazione e disoleatura. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII. I fanghi di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.
5. Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del reflu con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
6. Il pozzetto di ispezione e controllo posto immediatamente a monte del punto di immissione in

pubblica fognatura, deve essere mantenuto sempre accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - deve inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

7. L'immissione delle acque reflue derivanti dall'area lavaggio mezzi, essendo acque contaminate o a rischio di contaminazione dalle attività svolte, devono confluire nella **rete fognaria pubblica delle acque nere di Via Minelli**.
8. **Entro il termine massimo di 60 giorni**, la ditta deve presentare una planimetria delle reti fognarie aggiornata, come da prescrizione di cui al punto 7.
9. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa – è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
10. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio.
11. E' fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
12. Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Elenco Documenti di Riferimento: 5_idr.03_planimetria-reti-fognarie-esterne_riquadroc - rif. prot. Arpae n. 51500 del 18/03/25

Pratica Sinadoc n. 14067/25

ALLEGATO A6

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI MIRANDOLA**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA, presso lo stabilimento sito in Via Di Mezzo n. 84 a Mirandola (MO), svolge l'attività di costruzioni ponti e gallerie.

Presso il Piazzale Nord, interessato dal transito di mezzi in entrata in magazzino, vi è l'area lavaggio mezzi, senza uso di tensioattivi (119 mq) e zona rifornimento carburante (42 mq).

Queste aree verranno drenate e collettate ad un sistema di trattamento in continuo (disoleatore) in grado di recepire fino a 8 l/s.

Lo scarico, previo passaggio in pozzetto di campionamento, avviene in pubblica fognatura (punto di scarico denominato B1) - collettore esistente acque bianche di Via Minelli.

Le acque reflue provenienti dall'attività di costruzioni ponti e gallerie (dilavamento zona rifornimento carburante) confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificate come "acque reflue di dilavamento", ai sensi del D.Lgs. 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere, favorevole condizionato, acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura:

- espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG SPA, acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 130960 del 21/07/25, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Presso il sito della ditta COSTRUZIONI EDILI DI BARALDINI QUIRINO SPA, ubicato in via Di Mezzo n. 84 nel Comune di Mirandola, si svolge l'attività di magazzino, manutenzione e lavaggio mezzi. Oltre alle acque reflue di tipo domestico e meteoriche sono presenti i seguenti scarichi nella pubblica fognatura separata di Via Minelli:

- 1) acque reflue industriali derivanti dal lavaggio mezzi (con esclusione del motore e delle parti meccaniche);*
- 2) acque reflue di dilavamento derivanti dal distributore carburanti.*

Gli scarichi al punto 1) e 2) sono dotati di un sistema di trattamento in continuo costituito da un disoleatore e da un sedimentatore. In uscita dall'impianto di trattamento è presente un pozzetto di ispezione e prelievo campioni con coordinate X=662357 Y=970633 (UTM) in cui vengono convogliati entrambi gli scarichi che devono recapitare nella fognatura delle acque nere su Via Minelli.

La classificazione dei reflui di cui sopra è effettuata in conformità a: D.Lgs. 152/06; DGR 1053/2003; DGR 286/05; DGR 1860/06.

Il volume annuo di refluo scaricato in pubblica fognatura è pari indicativamente a metri cubi 350. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'ente gestore del SII.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, il gestore del Servizio idrico Integrato esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE [con prescrizioni]**.

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA, per lo stabilimento localizzato in Via Di Mezzo n. 84, Comune di Mirandola (MO), è **autorizzato a scaricare acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura** (scarico B1), con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi denominata "5_idr.03_planimetria-reti-fognarie-esterne_riquadro" (il cui riferimento è riportato in calce) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico di acque reflue di dilavamento di cui al punto 2) della sezione ISTRUTTORIA (*acque reflue di dilavamento derivanti dal distributore carburanti*) deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla **tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs. 152/06** - colonna scarichi in pubblica fognatura.
2. Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti devono essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
3. I limiti di cui al punto 1. devono essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione ISTRUTTORIA.
4. La ditta deve provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento che, come definito all'art. 69 punto 8 del Regolamento del Gestore del SII, per la tipologia di acque reflue descritta nella sezione ISTRUTTORIA, deve essere costituito da un sistema di sedimentazione e disoleatura. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII. I fanghi di risulta del trattamento devono essere gestiti e smaltiti ai sensi della vigente normativa.
5. Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
6. Il pozzetto di ispezione e controllo posto immediatamente a monte del punto di immissione in pubblica fognatura deve essere mantenuto sempre accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo - deve inoltre avere profondità e dimensioni tali da consentire le

operazioni di prelievo.

7. L'immissione delle acque reflue derivanti dal dilavamento del distributore carburante, essendo acque contaminate o a rischio di contaminazione dalle attività svolte, devono confluire nella **rete fognaria pubblica delle acque nere di Via Minelli**.
8. **Entro il termine massimo di 60 giorni**, la ditta deve presentare una planimetria delle reti fognarie aggiornata, come da prescrizione di cui al punto 7.
9. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel recettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico, ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa – è altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
10. L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente natura diversa degli scarichi, implica l'obbligo di conseguimento di nuova autorizzazione, antecedentemente all'avvio.
11. E' fatto obbligo di fornire immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune territorialmente competente ed al Gestore dei SII di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi e/o di altre situazioni potenzialmente in grado di costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
12. Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente.

Elenco Documenti di Riferimento: 5_idr.03_planimetria-reti-fognarie-esterne_riquadro - rif. prot. Arpae n. 51500 del 18/03/25

Pratica Sinadoc n. 14067/25

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

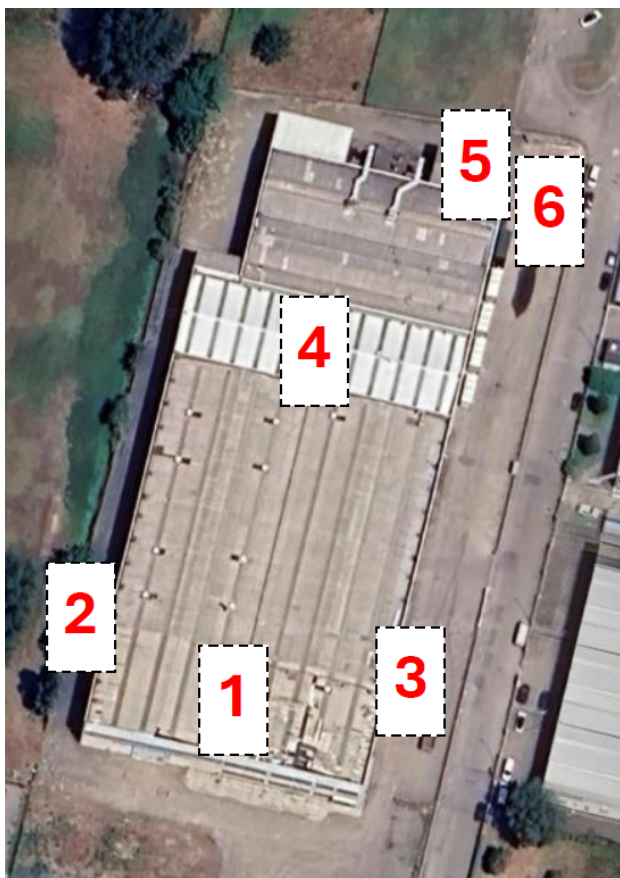
**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Mirandola**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO SPA, presso lo stabilimento sito in Via Di Mezzo n. 84 a Mirandola (MO), svolge l'attività di costruzioni ponti e gallerie.

L'area in cui è inserito il fabbricato è attribuita, dalla vigente classificazione acustica comunale, ad una UTO di classe V - aree prevalentemente industriali - con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte. I ricettore principalmente esposti alla rumorosità ambientale sono stati identificati negli edifici residenziali collocati a sud est R3, a sud R4 ed a sud ovest R5 e gli edifici industriali collocati a nord est R1 ed R2 che risultano inseriti nella stessa UTO di classe V.

Resta fermo che le emissioni sonore, correlate allo svolgimento di attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, sono subordinate al rispetto, oltre che dei limiti di zona, anche dei valori limite differenziali disposti dal DPCM 14/11/097, pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte.



Planimetrie collocazione sorgenti



Planimetrie collocazione insediamento e punti di misura



Estratto zonizzazione acustica

Il clima acustico attualmente presente nell'area è rappresentato dal rumore generato dalle altre attività produttive presenti nella zona industriale e dal traffico, anche di tipo pesante, presente su Via di Mezzo, Via Minelli, e sulle strada sopraelevata "Variante di Mirandola" presente a Ovest dell'edificio.

Le sorgenti di rumore maggiormente significative risultano essere:

- ❖ gli impianti tecnologici che verranno collocati all'esterno del fabbricato nello specifico:
 - Sorgente 1: Due UTA una per blocco uffici e una per sala conferenze.
 - Sorgente 2: due pompe di calore per la produzione di fluidi termovettori caldi e freddi per gli uffici (Aermec modello NRB0754 e modello NRP1004).
 - Sorgente 3: Pompa di calore appartamento custode (Hitachi modello YUTAKI RASM-4VR(W)1E).
 - Sorgente 6 pompa di calore officina (Aermec modello NRB0602).
- ❖ Le macchine utensili impiegate nelle attività lavorative:
 - Sorgente 4: officina, dove sono presenti troncatrice, trapani, pressatubi, compressore, saldatrice, avviatore ad aria, pressa, pompa aspirazione ad olio, mola. In base al numero di dipendenti potranno essere impiegate in contemporanea un massimo di 3 utensili; nella valutazione di impatto è stato considerato l'impiego simultaneo di quelle maggiormente rumorose ossia la saldatrice, l'avvitatore ad aria e la mola.
 - Sorgente 5: Idropulitrice.

Il rumore antropico e quello generato dai mezzi di trasporto sono stati considerati influenti.

L'azienda lavora esclusivamente in fasce orarie ricadenti nel periodo di riferimento diurno (6-22).

A seguito dell'analisi acustica il TCA ha previsto di dotare gli impianti tecnologici dei seguenti sistemi di mitigazione:

- silenziatori in grado attenuare il rumore rispettivamente di 24.8, 20.1 e 21.7 dBA sulle 3 pompe di calore officina ed uffici;
- silenziatori sull'espulsione, sulla mandata, sulla presa d'aria esterna sulla ripresa caratterizzati da attenuazioni che vanno dai 19.9 ai 33.8 dBA sulle UTA;
- l'installazione al perimetro delle barriere acustiche per tutte le pompe di calore.

Le valutazioni dell'impatto acustico generato dall'attività produttiva in esame sono state effettuate con l'utilizzo di un modello di calcolo previsionale (software SoundPlan), i dati relativi allo scenario ante operam (stato di fatto) sono stati validati con misure fonometriche effettuate presso punti individuati ai confini aziendali (A, C), e presso il recettore R5 (B).

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 10/06/25;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Mirandola, protocollo n. 181807 del 14/10/25, in cui è evidenziato che:
 - *dall'analisi dei livelli acustici stimati, considerando le caratteristiche acustiche indicate nello studio previsionale delle sorgenti e la presenza delle opere di mitigazione previste dal TCA, si evince il rispetto dei livelli di immissione assoluti definiti per la pertinente classe acustica, presso i recettori risultano altresì rispettati i livelli differenziali;*
 - *tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare lo scenario acustico descritto e i risultati delle misure/stime effettuate, **si ritiene che l'insediamento sia compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante [con prescrizioni].***

CONSIDERATO che il Comune di Mirandola, ente competente in merito, non ha espresso il proprio parere, se ne intende acquisito l'assenso, ai sensi della vigente normativa;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. Le caratteristiche emissive degli impianti tecnologici da installare devono corrispondere a quanto riportato nello studio d'impatto acustico; eventuali variazioni impiantistiche/costruttive in corso d'opera devono essere assoggettate alla presentazione di un nuovo elaborato d'impatto acustico.
2. Il gestore, per contenere la rumorosità delle sorgenti sonore, deve realizzare i seguenti interventi di mitigazioni indicati dal TCAA:
 - 1) le 3 pompe di calore officina ed uffici devono essere dotate di silenziatori;
 - 2) le UTA devono essere dotate di silenziatori sull'espulsione, sulla mandata, sulla presa d'aria esterna sulla ripresa;
 - 3) per tutte le pompe di calore deve essere realizzata al perimetro una barriera acustica;gli interventi previsti devono avere le caratteristiche ed essere realizzati seguendo quanto indicato dal TCA nel paragrafo "*Soluzione Progettuale* (pag 24) della VIAC.
3. Gli impianti tecnologici possono essere messi in funzione esclusivamente in orari ricadenti nel periodo di riferimento diurno (6.00-22.00).
4. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale.
5. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.